

Approvato con delibera del Senato Accademico del 9 dicembre 2024
e delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2024

**Regolamento Dipartimento
Psicologia e Scienze della Salute PSS
Università Telematica Pegaso**

Art. 1 – Principi generali e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità con lo Statuto di Ateneo, l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Psicologia e Scienze della Salute PSS dell'Università Telematica Pegaso, istituito con delibera del Senato Accademico del 9 dicembre 2024 e del CdA del 10 dicembre 2024.
2. Il Dipartimento esercita, con le modalità definite dal presente Regolamento, le attribuzioni conferitegli dallo Statuto di Ateneo, secondo gli indirizzi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Dipartimento attraverso le proprie strutture:
 - a) definisce formalmente una propria visione, chiara, articolata e pubblica, della qualità della Ricerca e della Terza Missione/impatto sociale con riferimento al complesso delle relazioni fra queste e tenendo conto della pianificazione strategica di Ateneo;
 - b) stabilisce obiettivi plausibili e coerenti con le politiche e le linee strategiche di Ateneo, con le risorse di personale docente e tecnico-amministrativo, economiche, di conoscenze, strutturali e tecnologiche disponibili, con i risultati della VQR, gli indicatori di produttività scientifica dell'ASN, i contenuti della SUA-RD e con i risultati di eventuali altre iniziative di valutazione della Ricerca e della Terza Missione/impatto sociale attuate dall'Ateneo;
 - c) dispone di un sistema di Assicurazione della Qualità adeguato e coerente con le indicazioni e le linee guida elaborate dal Presidio della Qualità di Ateneo;
 - d) definisce con chiarezza e pubblicizza i criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse economiche per il finanziamento delle attività di Ricerca e Terza Missione/impatto sociale, coerentemente con la propria pianificazione strategica, con le indicazioni dell'Ateneo e con i risultati conseguiti;
 - e) promuove e organizza le attività di ricerca e terza missione nei settori omogenei di

Approvato con delibera del Senato Accademico del 9 dicembre 2024
e delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2024

propria competenza e contribuisce agli indirizzi scientifici e culturali dei Dottorati di Ricerca promossi o partecipati dall'Ateneo per le proprie aree scientifiche di riferimento;

- f) supporta l'internazionalizzazione della Ricerca collaborando con gli Uffici di Ateneo preposti ad attuare le politiche volte a incentivare la mobilità internazionale dei docenti, in ingresso e in uscita, e la progettazione di programmi di ricerca nazionali e internazionali;
- g) organizza, attraverso l'accesso alle risorse di Ateneo e previa richiesta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico di carattere nazionale e internazionale, può promuovere la pubblicazione di studi e ricerche, collaborando ove necessario, con le Facoltà di Ateneo, può sostenere tutte le altre iniziative di Terza Missione e Public Engagement di interesse del Dipartimento e dell'Ateneo;
- h) propone, per la realizzazione delle proprie politiche e strategie di ricerca, innovazione e sviluppo sociale, accordi di collaborazione con gli attori economici, sociali e culturali, pubblici e privati, del proprio contesto di riferimento e ne monitora costantemente i risultati;
- i) propone l'istituzione o l'acquisizione di riviste, collane editoriali o di strumenti;
- j) tutela l'autonomia scientifica e di ricerca dei Professori e Ricercatori a esso afferenti nell'ambito degli indirizzi generali del presente Articolo e nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo che ne disciplinano l'attività.

Art. 2 – Afferenze e struttura

1. Fanno parte del Dipartimento i Professori, i Ricercatori, e i Rappresentanti degli studenti di Dottorato, ove tali corsi siano istituiti, che vi afferiscono per le rispettive attività di Ricerca.
2. Sono Organi del Dipartimento:
 - Il Direttore;
 - Il Consiglio di Dipartimento.

Approvato con delibera del Senato Accademico del 9 dicembre 2024
e delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2024

Art. 3 – Direttore del Dipartimento

1. A norma dell'Art. 20 dello Statuto, il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, rimane in carica due anni ed è eventualmente rinnovabile.
2. Il Direttore:
 - a) promuove e organizza l'attività del Dipartimento, rappresentandolo nelle attività di coordinamento con gli altri Organi Accademici di Ateneo;
 - b) propone gli orientamenti generali delle attività di Ricerca e Terza Missione nelle modalità previste dai regolamenti di Ateneo e sulla base delle strategie di sviluppo dell'Ateneo definite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) presiede il Consiglio di Dipartimento e cura l'esecuzione delle relative delibere;
 - d) sovrintende al regolare funzionamento del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento per quanto attiene alle attività di Ricerca del Dipartimento;
 - e) sovrintende a tutte le procedure di Assicurazione Qualità in capo al Dipartimento.
3. In particolare, spetta al Direttore:
 - a) convocare, con almeno cinque giorni di anticipo e con una periodicità almeno bimestrale, le riunioni del Consiglio, fissandone l'ordine del giorno e curandone la comunicazione individuale ai membri, tramite l'indirizzo di posta elettronica istituzionale. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza;
 - b) presentare al Consiglio il *Piano Strategico del Dipartimento* contenente gli obiettivi e gli indirizzi di lavoro definiti in coerenza con le indicazioni contenute nei documenti di programmazione strategica dell'Ateneo. Il Piano Strategico del Dipartimento avrà sempre una durata temporale pari a quella del mandato conferito al Direttore;
 - c) mantenere i rapporti con gli Organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo, in particolare con i Presidi di Facoltà, coordinando i lavori del Dipartimento con gli altri organismi Accademici secondo le norme dei regolamenti di Ateneo;
 - d) formulare proposte sull'organizzazione delle attività formative di propria pertinenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

Approvato con delibera del Senato Accademico del 9 dicembre 2024
e delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2024

- e) formulare al Consiglio proposte sull'attivazione o sulla modifica dei Corsi di Dottorato di Ricerca di pertinenza del Dipartimento, affinché siano inoltrate al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
 - f) coordinare e armonizzare le attività dei Dottorati di Ricerca afferenti in collaborazione diretta con i Coordinatori di Dottorato;
 - g) approvare le richieste da parte dei docenti afferenti, di utilizzo dei FRB (Fondi Ricerca di Base, lettera A), nomina le commissioni di valutazione dei progetti di ricerca, lettera B);
 - h) approvare le richieste di attività conto terzi dei docenti afferenti;
 - i) approvare le spese dei progetti ammessi al finanziamento pubblico (Es: PRIN, FIS, Erasmus Plus, ecc.) e privati;
 - j) approvare le missioni in qualità di visiting professor, programma Erasmus o altri programmi di mobilità docenti nazionali o internazionali;
 - k) avanzare richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, motivate sulla base di attività di Ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della Didattica;
 - l) redigere relazione annuale sulle attività del Dipartimento sulla base del Piano Strategico biennale di cui alla lettera b);
 - m) adottare il Regolamento di Dipartimento sulla base del modello approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore, informandone il Consiglio, può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori afferenti al Dipartimento.
5. A norma dell'Art. 21 dello Statuto di Ateneo, il Direttore di Dipartimento è membro di diritto del Senato Accademico.
6. In caso di temporaneo inadempimento, certificato dal Rettore o dal Senato Accademico, il Direttore può essere sostituito nello svolgimento delle sue funzioni da un facente funzioni nominato dal Rettore. L'impedimento si definisce temporaneo quando non superiore ai 60 giorni.

Approvato con delibera del Senato Accademico del 9 dicembre 2024
e delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2024

Art. 4 – Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e programmazione delle attività del Dipartimento.
2. Fanno parte del Consiglio, oltre al Direttore: i Professori e i Ricercatori che vi afferiscono, un Segretario Amministrativo nominato dal Direttore Generale, un Rappresentante degli studenti dei Dottorati di Ricerca, ove i relativi corsi siano stati istituiti, eletto secondo i vigenti regolamenti di Ateneo.
3. In particolare, spetta al Consiglio:
 - a) definire, in coerenza con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire, deliberando sulla proposta di *Piano strategico del Dipartimento* presentato dal Direttore;
 - b) deliberare sull'afferenza dei Professori e Ricercatori e degli Studenti di Dottorato, ove i corsi relativi siano stati istituiti;
 - c) rilasciare nulla osta per la mobilità di un professore e ricercatore in altra struttura dipartimentale;
 - d) partecipare alla definizione degli indirizzi scientifici e culturali dei Dottorati di Ricerca;
 - e) deliberare su tutte le altre proposte del Direttore, per lo sviluppo del Dipartimento, delle attività di Ricerca e Terza Missione formulate ai sensi dell'art. 3).

Art. 5 – Fondi Dipartimentali

1. Il Dipartimento promuove e organizza le attività di ricerca e terza missione nei settori omogenei di propria competenza attraverso la gestione e l'utilizzo delle seguenti risorse:
 - a) Fondi per la Ricerca di Base (FRB);
 - b) Fondi del Piano di Ricerca di Ateneo (PRA) come stabiliti dal Senato Accademico sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) Fondi acquisiti attraverso le attività conto terzi e attraverso i progetti di ricerca ammessi al finanziamento pubblico o privato dei docenti afferenti come stabiliti dal Senato Accademico sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Approvato con delibera del Senato Accademico del 9 dicembre 2024
e delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2024

Art. 6 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio

1. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la propria assenza, mentre si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità soltanto se intervengono all'adunanza.
2. A inizio della riunione il Direttore nomina il segretario verbalizzante tra il personale docente presente alla seduta. Il verbale della riunione del Consiglio può essere approvato seduta stante o nella prima seduta successiva. Il verbale viene firmato dal Direttore e dal segretario verbalizzante e conservato dagli Uffici di Dipartimento.
3. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Sulla base delle esigenze di organizzazione e deliberazione del Dipartimento, il Direttore può decidere di invitare soggetti esterni. In questo caso il Direttore dispone l'invito e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. In ogni caso i soggetti esterni devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.
4. Nessuno può prendere parte alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado. In questo caso, ai fini del raggiungimento del quorum, non si tiene conto del membro in conflitto di interessi. In ogni caso, il/i soggetto/i interessato/i deve/devono lasciare la seduta nel momento della votazione della questione di proprio interesse.
5. Le mozioni d'ordine e le mozioni di rinvio sospendono la discussione, e vengono poste subito in votazione. I richiami al Regolamento e all'ordine del giorno sospendono anch'essi la discussione: ove siano fondati, il Direttore li accoglie assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore o di chi ne fa le veci.
7. Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. Qualora un membro del Consiglio ne faccia richiesta, si procede ad appello nominale; il Direttore vota per ultimo.
8. Il Segretario Amministrativo e il Rappresentante degli studenti di Dottorato partecipano a tutte le deliberazioni, senza diritto di voto, ad eccezione per il Rappresentante degli studenti Dottorato dei casi di specifica pertinenza del corso di Dottorato.

Approvato con delibera del Senato Accademico del 9 dicembre 2024
e delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2024

Art. 7- Il Gruppo di Autovalutazione (GAV) del Dipartimento

1. Il Dipartimento partecipa a tutte le procedure di Assicurazione Qualità previste dal sistema AVA3 in termini di programmazione, monitoraggio, valutazione e autovalutazione.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera, su proposta del Direttore, la composizione del Gruppo di Autovalutazione del Dipartimento (GAV), composto da due docenti (scelti tra ordinari, associati, ricercatori), in modo che sia garantita la rappresentanza di genere, e dal rappresentante degli studenti dei dottorati.
3. È compito del GAV istruire tutte le procedure di Assicurazione Qualità previste dalle Linee guida ANVUR-AVA3, dai Regolamenti di Ateneo e dalle Linee Guida del Presidio di Assicurazione Qualità per tutte le attività che interessano il ruolo e le funzioni del Dipartimento nel sistema di AQ di Ateneo.
4. Nello svolgimento delle sue funzioni, il GAV esercita compiti di autovalutazione e monitoraggio sulla ricerca e le attività di terza missione del Dipartimento in coerenza e sulla base del modello predisposto dal PQA per il complessivo sistema di monitoraggio delle attività di Didattica, Servizi agli studenti, Ricerca e Terza Missione dell'Ateneo.

Art. 8 - Mobilità interdipartimentale Personale Docente e Ricercatore

1. In presenza di nuovi progetti scientifici di Ateneo, o di documentate motivazioni personali, è ammessa, su istanza del docente interessato, prodotta entro tre mesi dall'inizio dell'Anno Accademico, la mobilità interdipartimentale.
2. La richiesta di incardinamento in diverso Dipartimento deve essere supportata da ragioni di coerenza scientifica con i programmi e le finalità perseguite dal Dipartimento in cui il docente intende incardinarsi. La richiesta va indirizzata, a mezzo mail, al Magnifico Rettore e ai Direttori dei Dipartimenti interessati. Alla richiesta devono essere allegati il curriculum, l'elenco dei lavori scientifici e l'elenco dei finanziamenti di cui il docente è titolare.
3. I Consigli dei Dipartimenti interessati, nella prima seduta utile, esprimono a maggioranza assoluta dei professori e dei ricercatori afferenti parere motivato in merito alla richiesta, tenendo conto delle proprie esigenze scientifiche. Il Senato Accademico, acquisiti i pareri, delibera in merito alla richiesta.

Approvato con delibera del Senato Accademico del 9 dicembre 2024
e delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2024

4. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera sulla richiesta nella prima adunanza utile.
5. La mobilità non può essere concessa nel caso che non siano trascorsi due anni dalla data della precedente richiesta di afferenza. Fatte salve diverse disposizioni eccezionali deliberate dagli Organi Accademici o comprovati motivi di ordine scientifico.
6. La mobilità non può essere concessa nel caso di un tempo restante di servizio attivo per il docente o ricercatore inferiore a due anni.
7. Il docente che ottiene la mobilità mantiene la responsabilità e la disponibilità delle attrezzature a lui assegnate. I locali utilizzati (uffici e laboratori), salvo diverso accordo tra i Dipartimenti dovranno, invece, essere lasciati nella disponibilità del Dipartimento di iniziale afferenza.
8. A seguito della delibera di mobilità, l'incardinamento è disposto con Decreto Rettorale e decorre dalla data dello stesso, fatte salve diverse disposizioni deliberate dagli Organi Accademici.

Art. 9 - Norme finali e di garanzia

1. Ogni proposta di modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal Senato Accademico e inviata per successiva approvazione al CdA. L'oggetto della modifica deve comparire esplicitamente all'ordine del giorno. La votazione sulla modifica viene effettuata nella prima adunanza successiva a quella in cui è stata proposta.
2. Qualora le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento siano ritenute lesive del principio di libertà e autonomia di ricerca riconosciuto dalla normativa nazionale ed europea relativa allo stato giuridico dei Professori e Ricercatori Universitari, è ammesso il ricorso al Rettore entro trenta giorni dall'approvazione del verbale della riunione del Consiglio di Dipartimento oggetto di contestazione.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto dell'Università Telematica Pegaso, agli altri regolamenti vigenti, alla normativa nazionale sull'organizzazione delle Università italiane.